



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

Pavia, data del protocollo

Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Dirigenti  
Ai Capi Servizio  
Ai Segretari Amministrativi di coordinamento  
LORO SEDI

**Oggetto:** legge n. 79 del 29 giugno 2022 – assegni di ricerca e RTd (a)

Gentilissimi,

con la presente si sottopongono alla vostra attenzione alcuni chiarimenti in merito alle novità legislative riportate nella legge n. 79 del 29/06/2022 e dalla successiva nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 8/07/2022.

La norma ha introdotto una nuova figura ovvero i titolari dei contratti di ricerca che, a tendere dovrebbero sostituire sia gli assegnisti di ricerca che i ricercatori a tempo determinato di tipo a). I contratti di ricerca avranno durata biennale e saranno rinnovabili una sola volta per ulteriori due anni. Potranno essere destinatari di tali contratti esclusivamente coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o, laddove previsto, quello di specializzazione di area medica. Quindi, il nuovo istituto si colloca dopo il dottorato di ricerca e la necessità del possesso del titolo del dottorato di ricerca non sarà più rimessa alla scelta autonoma dei singoli atenei. Il contratto di ricerca rappresenta, tuttavia, un passaggio soltanto eventuale nel pre-ruolo universitario e deve essere esclusivamente inteso come legato alla realizzazione di specifici progetti di ricerca. Sotto questo aspetto, dunque, nell'intento del legislatore, il contratto di ricerca sostituisce funzionalmente la figura del ricercatore a tempo determinato di tipo a).

Tuttavia, l'attivazione dei contratti di ricerca, al momento, è condizionata alla definizione dei relativi aspetti stipendiali che la legge assegna alla contrattazione collettiva, con la precisazione che il trattamento economico non possa essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

Gli "assegni di ricerca" non sono peraltro immediatamente aboliti ma viene definita la disciplina transitoria (comma 6 -quaterdecies dell'art. 14 della L. 79):

“per i **180 giorni** seguenti all'entrata in vigore della legge n. 79, e quindi fino al 31/12/2022, si rende ancora possibile l'**indizione** di procedure per il conferimento degli stessi in presenza di due condizioni alternative tra loro:

a) che le relative risorse siano state già programmate alla data di entrata in vigore della presente legge;



ovvero

- b) che le stesse vengano deliberate dagli organi di governo dell'ateneo entro il predetto termine di 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Resta inteso che, anche successivamente allo stesso termine, gli assegni di ricerca già in essere restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro attivazione, inclusive della disciplina dei regolamenti di ateneo relativamente alle possibilità di **proroga o rinnovo**"

Alla luce di quanto contenuto dall'art. 14, al fine di favorire l'utilizzo degli assegni di ricerca, quale risorsa prevista all'interno di molti programmi di ricerca attualmente attivi, si suggerisce di osservare le seguenti indicazioni:

- **Entro il 31/10/2022:** adozione di delibere dipartimentali necessarie alla indizione di nuovi bandi per gli assegni attivati nell'ambito del nuovo FRG (Fondo Ricerca Giovani) che verrà assegnato a breve; i bandi dovranno poi essere pubblicati entro e non oltre il 31/12/2022;
- **Entro il 30/11/2022:** delibere dipartimentali necessarie alla indizione di nuovi bandi per gli assegni di ricerca banditi su fondi esterni, con il vincolo della pubblicazione del bando sempre entro il 31/12/2022. Si precisa che gli assegni finanziati con fondi esterni potranno essere attivati a condizione che i finanziamenti a supporto di essi siano già stati accertati (es. decreto di ammissione al finanziamento o contratto di ricerca c/terzi).

Per quanto riguarda le "borse di studio per attività ricerca", il comma 6-vicies e la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 8/07/2022 precisano che queste "non sono più conferibili per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato". Pertanto, fermo restando il regolamento di Ateneo vigente in merito alle borse di ricerca, sarà necessario indicare in tutti i nuovi bandi per borse di studio per attività di ricerca che saranno ammesse candidature solo da ricercatori che non siano in possesso del titolo di Dottore di Ricerca.

Per quanto riguarda i ricercatori a tempo determinato le nuove disposizioni sostituiscono, con decorrenza immediata - 30/6/2022, le attuali figure di RTDA e RTDB con un'unica figura di ricercatore a tempo determinato (RTT ricercatore tenure track) titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile, che prevede il passaggio a seguito di valutazione positiva, nel ruolo di professore associato. Tale figura non è immediatamente reclutabile in quanto sia le procedure che lo stato giuridico ed economico necessitano di ulteriore regolamentazione.

La norma, all'art. 14 c. 6-undecies, 6-terdecies e da 6-quindecies a 6-noviesdecies, reca disposizioni transitorie e di coordinamento per le precedenti figure.

Nello specifico:

- ai ricercatori già in servizio come RTDA e RTDB e a coloro che verranno assunti a seguito di partecipazione a selezioni già bandite (pubblicate in G.U) alla data del 30/6/2022,



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

continueranno ad essere applicabili le disposizioni di cui all'art. 24 c. 3 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di modifica;

- per 12 mesi (fino al 29/6/2023), e anche ulteriormente, ma solo per i piani straordinari nei periodi di riferimento degli stessi, potranno ancora essere banditi concorsi per RTDB. Ai vincitori si applicherà la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge di modifica, anche per quanto riguarda i passaggi a professore associato.

Per gli RTDA, nell'immediato, si pone l'impossibilità di bandire i nuovi contratti. La nota ministeriale del 8/7/2022 fornisce un'eccezione per continuare, per i prossimi 36 mesi (fino al 29/6/2025), a bandire RTDA che rispondano a due condizioni:

- a) RTDA banditi su risorse del PNRR ed in attuazione del medesimo piano;
- b) RTDA in attuazione di misure previste dal PNR (Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027) o comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili.

L'elenco delle tematiche del PNR 2021-2027 a cui è necessario fare riferimento è inserita in allegato. I dipartimenti che, attuando la propria programmazione, abbiano la necessità di istituire o attivare nuovi RTDA dovranno quindi, nelle premesse della delibera, fare diretta menzione delle tematiche di riferimento del PNR cui il posto si riferisce. Rimane la possibilità di utilizzare a questo fine l'intero novero delle fonti di finanziamento rientranti nella cornice di tale Programma, inclusive delle risorse interne ai bilanci di ateneo o comunque provenienti da soggetti esterni, ovvero dei fondi di diretta competenza MUR, nonché dei fondi strutturali e di investimento europei, dei fondi nazionali destinati alla politica di coesione, dei programmi europei a gestione diretta (inclusi i programmi Horizon Europe, Erasmus+, etc.) e dei fondi per il finanziamento degli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese – settore ricerca”.

L'Area Ricerca e Terza Missione e il Servizio Personale Docente rimangono a disposizione per eventuali ulteriori necessità di chiarimento.

Ringraziando per l'attenzione, si porgono i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Emma Varasio  
(documento firmato digitalmente)